



DICHIARAZIONE DI VARSAVIA

ADOTTATA DALLA

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

VARSAVIA, 8 LUGLIO 1997

**DICHIARAZIONE DI VARSAVIA DELLA
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE**

8 luglio 1997

PREAMBOLO

1. Noi, parlamentari degli Stati partecipanti all'OSCE, ci siamo riuniti a Varsavia il 5-8 luglio 1997 come istituzione parlamentare dell'OSCE per valutare gli sviluppi relativi alla sicurezza e alla cooperazione in Europa e per presentare le nostre vedute ai Ministri dell'OSCE.
2. Auguriamo un pieno successo al prossimo Consiglio dei Ministri dell'OSCE che si terrà a Copenhagen nel dicembre 1997, e ne richiamiamo l'attenzione sulle seguenti dichiarazioni e decisioni.

CAPITOLO I (AFFARI POLITICI E SICUREZZA)

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE,

3. ricordando che l'attuazione dei principi e degli impegni sanciti nell'Atto Finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e in altri documenti OSCE costituisce la base dell'attività dell'OSCE e che il processo di attuazione definisce esattamente l'importanza internazionale dell'OSCE e il suo impatto sugli avvenimenti nella regione,
4. sottolineando l'importanza capitale delle funzioni dell'OSCE nel settore della diplomazia preventiva, nel prevenire i conflitti, nell'ampliare e nello sviluppare una cooperazione a vasto raggio fra gli Stati partecipanti, nel definire nuovi rischi e nuove sfide specifici e nell'incrementare la loro capacità di affrontarli,
5. sottolineando particolarmente la necessità di una piena attuazione degli impegni assunti nella sfera politico-militare della sicurezza, nonché di quelli relativi al rispetto dei diritti dell'uomo, alla promozione della democrazia e dello stato di diritto, nonché di quelli relativi al diritto internazionale e alla soluzione pacifica delle controversie,
6. convinta che le possibili minacce e sfide alla sovranità e alla sicurezza degli Stati richiedono che l'OSCE presti particolare attenzione alla costante attuazione dei principi contenuti nell'Atto Finale di Helsinki,
7. riaffermando l'impegno, enunciato nel Principio I dell'Atto Finale di Helsinki, di rispettare il diritto sovrano degli Stati partecipanti di appartenere o non appartenere ad organizzazioni internazionali di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanze e di avere il diritto alla neutralità,
8. sottolineando la responsabilità primaria degli Stati partecipanti di sollevare il problema delle violazioni degli impegni dell'OSCE quale questione di interesse diretto e legittimo per tutti gli Stati partecipanti,
9. rilevando che nei recenti anni nell'ambito dell'OSCE è stato posto un minore accento sul riesame regolare dell'applicazione degli impegni dell'OSCE da parte degli Stati partecipanti che ha svolto un ruolo cruciale nel raggiungimento di una più completa applicazione,
10. manifestando preoccupazione per la segnalata mancata osservanza delle misure concordate di controllo degli armamenti,
11. rilevando che la cooperazione delle diverse organizzazioni per la sicurezza in Bosnia-Erzegovina costituisce un valido esempio di azione congiunta mirante alla

soluzione dei conflitti, ma che l'applicazione della parte civile dell'Accordo di Dayton e la normalizzazione della situazione esigono un'efficace collaborazione che non è ancora assicurata,

12. accogliendo con favore il maggior ruolo che l'OSCE svolgerà nella reintegrazione nella Croazia, della Slavonia orientale, della Baranja e dello Srem occidentale e incoraggiando un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutto il paese, incluso il diritto di tutti i profughi di ritornare alle loro abitazioni di origine,
13. appoggiando la permanente esclusione della Repubblica Federale di Jugoslavia dall'OSCE in primo luogo fino a quando non migliorerà sostanzialmente la situazione dei diritti dell'uomo in tale paese, specialmente per quanto riguarda il Kosovo, in secondo luogo fino a quando non sarà permesso alla Missione OSCE di lunga durata di ritornare e in terzo luogo fino a quando non si attuerà la cooperazione con un Tribunale Penale Internazionale,
14. convinta dell'esigenza di sviluppare un approccio di cooperazione globale, basato sul principio della solidarietà fra gli Stati partecipanti nell'applicazione degli impegni OSCE,
15. apprezzando gli sforzi intrapresi per la soluzione dei conflitti irrisolti esistenti nell'area dell'OSCE,
16. rilevando che, malgrado tali sforzi, nella maggior parte dei "punti caldi" della regione la soluzione politica esige che sia dato impulso innanzi tutto con una maggiore volontà politica negli Stati coinvolti,
17. prendendo atto della firma l'8 maggio 1997 del Memorandum sulla Base di Normalizzazione delle Relazioni tra la Repubblica di Moldova e la regione al di là del Dniester da parte di rappresentanti della Repubblica di Moldova, della regione al di là del Dniester, dagli Stati garanti di Russia e Ucraina, alla presenza del Presidente in esercizio dell'OSCE, esprimendo l'auspicio che tale iniziativa contribuisca alla prosecuzione del processo del completo ritiro delle forze russe e dei loro armamenti dalla Moldova,
18. sottolineando che lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e di stretta cooperazione fra gli Stati di nuova indipendenza e gli Stati che hanno restaurato la loro indipendenza contribuirà significativamente al rafforzamento della stabilità e della sicurezza nell'area dell'OSCE,
19. convinta che la soluzione definitiva dei problemi relativi alla conferma giuridica dei confini fra taluni Stati partecipanti all'OSCE gioverà agli interessi della sicurezza e della stabilità nella regione,
20. auspicando che le frontiere fra gli Stati non si trasformino in nuove linee di divisione,
21. rilevando che garantire l'inviolabilità delle frontiere degli Stati e la loro integrità territoriale costituisce uno degli imperativi dei nostri tempi e che la sua attuazione richiede la piena democratizzazione delle relazioni interne nei paesi interessati al fine di

creare le condizioni per la piena uguaglianza e il libero sviluppo di tutte le nazioni e delle persone appartenenti alle minoranze nazionali,

22. rilevando inoltre che l'attuazione del principio dell'autodeterminazione sotto forma di secessione può attualmente costituire una grave minaccia alla pace e alla sicurezza delle nazioni e che tale principio dovrebbe essere attuato esclusivamente con mezzi pacifici e in base a decisioni democratiche adottate nell'ambito dei sistemi giuridici internazionali, alle normative nazionali, alle norme internazionali e possibilmente sotto il controllo della comunità internazionale,
23. sottolineando che il diritto all'autodeterminazione non può basarsi sulla violazione delle integrità territoriali di uno stato né esserne il risultato,
24. esprimendo il proprio appoggio alle decisioni del Vertice OSCE di Lisbona, che costituiscono un programma globale delle attività della comunità OSCE volto ad affrontare efficacemente le sfide e le minacce alla stabilità e alla sicurezza nella regione, nonché a operare proficuamente per un modello comune e globale di sicurezza per l'Europa del ventunesimo secolo,
25. accogliendo con profondo compiacimento a tale riguardo la firma del "Atto fondatore sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza fra la NATO e la Federazione Russa" e la firma di una "Carta su una particolare partnership NATO-Ucraina",
26. accogliendo con profondo compiacimento il fatto che "l'Atto fondatore" fra la NATO e la Federazione Russa riconosce il ruolo chiave dell'OSCE per la pace e la stabilità europee e che gli Stati firmatari dichiarano la loro disponibilità di contribuire al rafforzamento dell'OSCE,
27. appoggiando pienamente il riconoscimento dell'importanza del dialogo interparlamentare enunciato nell'Atto fondatore NATO-Russia e nella Carta NATO-Ucraina,
28. tenendo conto che l'attuazione degli impegni per il rafforzamento della sicurezza europea richiede una cooperazione e un coordinamento quanto più vasti possibili fra le organizzazioni europee e euroatlantiche - OSCE, NATO, Unione Europea Occidentale, Unione Europea, Consiglio d'Europa - ritiene che l'OSCE sia un forum particolarmente idoneo nel cui ambito tali istituzioni che si integrano e si rafforzano reciprocamente possono operare a vantaggio della loro reciproca comprensione e intesa,
29. accogliendo con favore gli sforzi dell'OSCE coronati da successo, fatti presenti da Felipe Gonzales quale rappresentante personale del Presidente in esercizio, di ottenere il rispetto dei risultati delle elezioni comunali in Serbia,
30. invita il Consiglio dei Ministri dell'OSCE, nella sua riunione di Copenhagen nel dicembre 1997, a discutere l'elaborazione di una Carta sulla Sicurezza Europea in conformità con il Documento di Lisbona 1996 e di adottare una decisione concreta e sostanziale in merito e rileva a tale riguardo l'importanza capitale dell'attuazione delle decisioni del vertice

OSCE di Lisbona per quanto riguarda l'elaborazione di una Carta sulla Sicurezza Europea, pietra angolare del sistema di cooperazione per la sicurezza del ventunesimo secolo;

31. esorta il Consiglio dei Ministri dell'OSCE ad esaminare, nella sua Riunione di Copenhagen nel dicembre 1997, le modalità per assicurare la piena attuazione dei principi e degli impegni OSCE in concomitanza con l'elaborazione di norme procedurali per gli organi e le istituzioni competenti dell'OSCE e accelerare, conseguentemente, la soluzione politica dei conflitti e delle tensioni nella regione;
32. raccomanda che, a tale riguardo, il Consiglio dei Ministri dell'OSCE in particolare:
 - (a) esamini la possibilità di convocare una conferenza ad hoc di esperti per discutere a fondo l'esperienza acquisita nell'attuazione dei principi fondamentali dell'OSCE e per elaborare idonee raccomandazioni,
 - (b) elabori strumenti e procedure che permettano di assicurare una risposta efficiente e adeguata degli Stati e delle organizzazioni di sicurezza alle violazioni dei principi e degli impegni OSCE, ivi incluse azioni integrate congiunte,
 - (c) avanzi pertinenti proposte, incluse varie proposte sulle sanzioni di natura economico-militare, da sottoporre al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
 - (d) intensifichi il processo avviato dal Patto di Stabilità in Europa e, a tal fine, rinnovi ed ampli la prassi delle "tavole rotonde" regionali nell'area dell'OSCE ove esiste l'esigenza di stabilire e rafforzare relazioni di buon vicinato basate sui principi delle Nazioni Unite e dell'OSCE,
 - (e) tenga un'altra "tavola rotonda" per i paesi dell'Europa centrale e orientale, con l'assistenza dell'Iniziativa Centroeuropea,
 - (f) stimoli lo scambio di esperienze fra gli Stati membri dell'OSCE riguardo alla soluzione delle questioni territoriali e di confine, in particolare al fine di fornire la necessaria assistenza e consulenza agli Stati di nuova indipendenza e agli Stati che hanno restaurato la loro indipendenza,
 - (g) intensifichi le discussioni su proposte intese a creare una rete di istituzioni di ricerca che potrebbe essere denominata Accademia OSCE o Istituto OSCE per la Cooperazione di Sicurezza, a vantaggio di tutti gli Stati partecipanti e delle loro popolazioni,
 - (h) assicuri che i futuri documenti OSCE, inclusi i risultati dello studio sul modello di sicurezza per il ventunesimo secolo e l'eventuale futura Carta sulla Sicurezza Europea contengono disposizioni significative per rispondere alla mancata attuazione in deroga alla norma del consenso meno uno,

- (i) studi la possibilità di attribuire un reale stato giuridico all'OSCE in modo da rafforzare l'applicazione degli impegni adottati nel suo ambito dagli Stati partecipanti,
 - (j) incoraggi gli Stati partecipanti a recepire, ove appropriato, il contenuto degli impegni politici nell'ambito dell'OSCE nelle loro legislazioni nazionali nonché in accordi internazionali che siano giuridicamente vincolanti per questi Stati,
 - (k) ampli e approfondisca la cooperazione subregionale nell'area OSCE, particolarmente nel Mediterraneo al fine di creare un'organizzazione per tutto il Mediterraneo,
 - (l) incoraggi iniziative regionali e subregionali nell'Europa sudorientale che contribuiscono all'applicazione dei principi e degli impegni OSCE nella regione e all'integrazione degli Stati partecipanti nelle strutture europee e euroatlantiche;
33. invita il Consiglio Permanente a prestare costante attenzione al riesame dell'applicazione dei principi e degli impegni da parte degli Stati partecipanti all'OSCE;
34. invita a dispiegare maggiori sforzi per porre l'applicazione dell'Accordo di Dayton sulla Bosnia-Erzegovina in linea con i principi dell'OSCE, particolarmente quelli riguardanti l'integrità territoriale degli Stati, l'inviolabilità delle frontiere, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e esorta a prevedere una maggiore possibilità di esercitare la libertà di movimento, di espressione, di associazione che portino alle elezioni comunali di settembre di questo anno e sottolinea che l'equilibrio militare può essere realizzato soltanto attraverso l'osservanza delle misure concordate sul controllo degli armamenti;
35. sollecita tutti gli Stati partecipanti all'OSCE a:
- (a) attuare pienamente e rafforzare gli impegni enunciati nel Documento di Vienna sulle CSBM e nel Codice di Condotta sugli aspetti politico-militari della sicurezza,
 - (b) raccomandare l'avvio, sotto l'egida dell'OSCE, di negoziati regionali sul controllo degli armamenti previsti nell'Articolo V dell'Allegato Ib dell'Accordo di Pace per la Bosnia-Erzegovina,
 - (c) accelerare il processo negoziale per l'adattamento del Trattato CFE,
 - (d) intensificare i loro sforzi nella sfera del disarmo, compresa la riduzione degli armamenti nucleari;
36. esorta gli Stati partecipanti all'OSCE a:
- (a) proseguire in modo costruttivo e innovativo il processo in atto sull'elaborazione di "un Modello di Sicurezza Comune e Globale per l'Europa del Ventunesimo Secolo",

- (b) integrare le politiche di sicurezza di ciascuno Stato partecipante all'OSCE e di ogni gruppo di Stati partecipanti all'OSCE nell'ambito di un modello di sicurezza comune e cooperativo senza linee di divisione come definito nel Documento di Lisbona,
 - (c) affidare al Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) il compito di elaborare un trattato sul disarmo globale per realizzare zone libere da armi nucleari nell'area dell'OSCE quale passo in avanti per la messa al bando globale di tutte le armi nucleari;
37. esorta gli Stati partecipanti a fare uso delle procedure esistenti nell'ambito dell'OSCE per la soluzione pacifica delle controversie, in particolare la Corte di Conciliazione e di Arbitrato;
38. riafferma l'invito rivolto dall'Assemblea Parlamentare di Stoccolma dell'anno passato agli Stati partecipanti all'OSCE di elaborare un approccio che garantisca un continuo scambio reciproco di informazioni, una stretta consultazione e uno stretto coordinamento delle attività fra l'OSCE e tutte le altre istituzioni che si occupano di questioni pertinenti alla sicurezza, specialmente perché è ancor più aumentata l'esigenza di un coordinamento fra le singole istituzioni a seguito del Vertice NATO-Russia del 27 maggio 1997;
39. invita le istituzioni di sicurezza a cooperare costruttivamente su una base di parità senza gerarchie o responsabilità superiori e a sfruttare in tal modo i relativi vantaggi delle varie istituzioni per la salvaguardia della pace e della stabilità nell'area OSCE;
40. invita l'OSCE, in quanto l'efficacia delle differenti istituzioni OSCE non può essere considerata ottimale, a snellire e riorganizzare le proprie istituzioni come il Centro per la Prevenzione dei Conflitti che necessita un adeguamento della sua attività alle attuali condizioni politiche;
41. invita gli Stati partecipanti all'OSCE ad ampliare il Centro per la Prevenzione dei Conflitti in modo da consentire allo stesso di fungere da organo consultivo per il Presidente in esercizio e il Segretario Generale, collazionando e valutando informazioni, analizzando esistenti o possibili conflitti potenziali nell'area OSCE e redigendo raccomandazioni per i relativi interventi;
42. rinnova il mandato conferito dall'Assemblea Parlamentare di Stoccolma dell'anno passato al Foro di Cooperazione per la Sicurezza di esaminare questioni per il controllo degli armamenti preventivo e qualitativo, con particolare riguardo all'impatto dei nuovi sviluppi nella tecnologia delle armi;
43. invita gli Stati partecipanti all'OSCE ad assicurare, in relazione all'esportazione di armi e armamenti, che l'esportazione di armi non contribuisca a un allargamento dei conflitti regionali e inoltre a redigere un codice sull'esportazione delle armi e dei cosiddetti prodotti a doppio uso; e inoltre invita gli Stati partecipanti all'OSCE a istituire un registro sulle esportazioni delle armi sotto l'egida dell'OSCE al fine di salvaguardare la trasparenza per quanto riguarda la cessione di armi e armamenti;

44. sollecita l'attuazione di politiche industriali e l'approvazione di regolamenti internazionali per garantire la cessazione della fabbricazione e della commercializzazione di mine antiuomo e armi equivalenti;
45. fa appello al Presidente Lukashenko della Belarus perché ripristini i diritti del parlamento che, essendo stato debitamente eletto sulla base di elezioni democratiche alla fine del 1995, è l'unico parlamento legittimo nella Belarus;
46. accoglie con compiacimento e appoggia l'istituzione di un ufficio di consulenza e monitoraggio a Minsk come concordato tra l'OSCE e il Ministero degli Esteri della Belarus ed esprime l'aspettativa che tale ufficio concentri la sua attenzione particolarmente sulla situazione dei diritti dell'uomo, tramite cui deve essere salvaguardata la cooperazione senza impedimenti con gruppi che si occupano di diritti civili e che lavorano su questioni umanitarie;
47. propone di valutare l'idea di convocare un incontro dei Presidenti dei Parlamenti degli Stati partecipanti all'OSCE al fine di esaminare le questioni relative all'elaborazione di una base giuridica per l'Organizzazione, all'ulteriore sviluppo di norme e principi dell'OSCE, tenendo conto delle attuali condizioni, nonché dello stato di attuazione dei principi e degli impegni OSCE;
48. condanna i paesi che rifiutano di arrestare e consegnare al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia le persone accusate di crimini di guerra commessi nel corso del conflitto nell'ex Jugoslavia e che risiedono nel loro territorio o in un territorio sotto il loro effettivo controllo e richiede l'imposizione di sanzioni economiche e politiche a tali paesi da parte di tutti gli Stati OSCE;
49. invita le autorità della Serbia e del Montenegro a creare condizioni per elezioni eque e libere per la fine del 1997 e a rispettare l'esito di tali elezioni;
50. invita la comunità internazionale a trattare il problema degli squilibri militari che derivano dalla segnalata mancata osservanza di misure concordate sul controllo degli armamenti;
51. invita i parlamenti degli Stati partecipanti all'OSCE, tenendo conto delle decisioni del Vertice OSCE di Lisbona, di apportare un contributo costruttivo e utile allo sviluppo di una Carta sulla Sicurezza Europea;
52. concorda sul fatto che il riesame dell'applicazione degli impegni OSCE diventi un aspetto permanente dell'opera dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE; e
53. invita i Parlamenti degli Stati partecipanti a promuovere attivamente una più intensa attuazione dei principi fondamentali dell'OSCE, in particolare quelli riguardanti il rispetto dei diritti dell'uomo e la promozione della democrazia e dello stato di diritto, il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere degli Stati, nonché l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione.

CAPITOLO II (AFFARI ECONOMICI, SCIENZA, TECNOLOGIA E AMBIENTE)

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE,

54. riconoscendo che, dalla firma della Carta di Parigi avvenuta nel 1990, sono stati gli obiettivi dell'OSCE promuovere la cooperazione economica e fornire assistenza ai paesi in via di transizione verso un'economia di mercato,
55. riconoscendo che attualmente l'attività dell'OSCE nel campo della dimensione economica è insufficiente,
56. consapevole del notevole divario tra le situazioni economiche dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica,
57. convinta che il diverso grado di successo conseguito dalle economie in via di trasformazione dipende dalle passate esperienze economiche, dal livello delle infrastrutture, dalla qualificazione delle forze di lavoro, dalla vicinanza dei mercati occidentali, dal livello di stabilità politica e dall'impegno dei governi per le riforme, nonché dal livello di assistenza internazionale e di investimenti stranieri,
58. incoraggiata dal fatto che molte economie in transizione hanno avviato il processo di elaborazione e adozione di legislazioni nei settori della proprietà, dei contratti, della bancarotta, degli investimenti stranieri, della tassazione e della concorrenza,
59. rilevando, tuttavia, che pochi paesi in via di trasformazione hanno sviluppato efficaci meccanismi di attuazione di tali riforme e di controllo della relativa applicazione,
60. riconoscendo il vasto scambio di informazioni e i programmi di adeguamento che sono stati attuati fra l'Unione Europea e gli Stati in via di transizione che aspirano ad accedere all'Unione Europea,
61. rilevando che il sostegno ai paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica fluisce attraverso tre canali: assistenza multilaterale tramite le Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), assistenza bilaterale sotto forma di prestiti e assistenza tecnica, e investimenti privati,
62. preoccupata che il livello dei flussi degli investimenti privati e degli aiuti pubblici da parte di organizzazioni pubbliche nazionali o internazionali verso le economie in via di transizione non è sufficiente a sostenere la crescita economica in tali paesi,
63. sottolineando la necessità per i paesi in via di transizione di realizzare, parallelamente con le riforme, un ambito giuridico chiaro, trasparente e stabile,

64. preoccupata dell'esistenza della prassi dell'utilizzazione di blocchi, specialmente per quanto riguarda l'assistenza umanitaria, quale mezzo di pressione politica, il che è particolarmente pericoloso per i paesi con economie in via di transizione,
65. riconoscendo che le organizzazioni per la cooperazione economica regionale nell'Europa centrale e orientale e nell'ex Unione Sovietica non hanno messo in atto la loro potenzialità,
66. rilevando che il flusso delle persone e dei beni attraverso taluni punti di frontiera importanti è lungi dall'essere efficiente in termini di lunghi tempi di attesa con conseguenti perdite finanziarie dovute a procedure e infrastrutture di controllo in punti di attraversamento delle frontiere mediocrementemente organizzati,
67. convinta, tuttavia, che la cooperazione regionale sia essenziale per lo sviluppo delle infrastrutture, per la specializzazione industriale, per lo scambio di informazioni, per la soluzione delle controversie e per la tutela ambientale,
68. rilevando che una cooperazione e uno scambio più intensi in tutti i campi della ricerca e della scienza sono necessari per promuovere il trasferimento delle conoscenze tecniche e della tecnologia,
69. convinta che la corrente transizione offre la possibilità di ridurre il degrado dell'ambiente e di procedere verso uno sviluppo economico più sostenibile,
70. riconoscendo che sarebbe vantaggioso per il sistema commerciale mondiale estendere alle economie in via di transizione l'accessione all'Organizzazione Mondiale del Commercio,
71. preoccupata delle condizioni dei reattori nucleari basati su progetti e tecnologie obsoleti e degli ovvi rischi per la popolazione nell'Europa centrale e orientale e nell'ex Unione Sovietica, nonché in paesi dell'Europa occidentale,
72. accogliendo con favore la decisione adottata nella riunione dei G8 a Denver di fornire aiuto finanziario per chiudere la centrale elettronucleare di Cernobil,
73. rilevando che sia le economie in via di transizione che gli Stati occidentali industrializzati devono adoperarsi intensamente per conseguire gli obiettivi economici fissati dall'OSCE,

Priorità per le economie in transizione

74. sollecita le economie in via di transizione a continuare a concentrare i loro sforzi sullo sviluppo di un sistema bancario privato stabile, sulla tutela della proprietà privata e dell'ambiente, sul controllo delle fusioni di società, sulle misure antitrust, sulla tutela dei consumatori, sui diritti d'autore sulla proprietà intellettuale, nonché su codici tributari equi, affidabili e giusti;
75. invita i governi dei paesi in via di riforma a istituire organi regolatori o di supervisione dei reati e della corruzione nel settore dell'economia incaricati di controllare le riforme,

monitorare i programmi nel settore ambientale, fungere da organi di controllo delle attività statali;

76. sollecita le economie in transizione a consolidare le organizzazioni e le istituzioni subregionali che svolgono un ruolo nell'area dell'OSCE;
77. incoraggia le economie in via di transizione ad incrementare gli scambi interregionali e a continuare nella riduzione delle tariffe e delle barriere commerciali;
78. invita le economie in via di transizione che adottano sanzioni economiche l'una contro l'altra ad astenersi da tale prassi, a promuovere notevolmente in tal modo lo sviluppo di relazioni economiche fra loro e a contribuire al loro rapido sviluppo;
79. incoraggia gli Stati in via di transizione che aspirano ad accedere all'Unione Europea ad adeguare la loro legislazione economica e le loro norme ambientali per consentire loro di partecipare in futuro ai mercati interni dell'Unione Europea;
80. invita i governi dei paesi in via di riforma a riorganizzare le procedure e le infrastrutture di controllo negli attraversamenti delle frontiere per minimizzare per persone e merci i tempi di attesa nei punti di attraversamento delle frontiere;

Priorità per gli Stati occidentali industrializzati e per le Istituzioni economiche internazionali

81. invita la comunità internazionale a ridurre la duplicazione di iniziative internazionali razionalizzando gli sforzi e migliorando il coordinamento fra le istituzioni e i paesi occidentali;
82. sollecita tutti i paesi a prestare attenzione all'uso sostenibile delle loro risorse naturali e quindi a sviluppare legislazioni, istituzioni e prassi per raggiungere tale obiettivo;
83. incoraggia un maggior coordinamento fra le istituzioni finanziarie internazionali al fine di elaborare un piano di assistenza più mirato per le economie in via di transizione;
84. sollecita le istituzioni finanziarie quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo affinché assistano le organizzazioni regionali e subregionali a istituire una base di finanziamento per l'attuazione di programmi e di iniziative;
85. invita i paesi donatori e le istituzioni economiche occidentali a concentrare l'assistenza estera nei settori del rafforzamento delle istituzioni, della formazione e dell'assistenza tecnica al fine di migliorare la capacità delle economie in via di transizione di attuare riforme di mercato e politiche di sviluppo sostenibile;
86. chiede agli Stati occidentali industrializzati e alle istituzioni finanziarie internazionali, quando forniscono assistenza ai paesi europei sudorientali, di prendere in considerazione il fatto che alcuni di tali paesi hanno subito gravi perdite finanziarie a seguito della rigorosa osservanza delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel corso della crisi nell'ex Jugoslavia (1992-1996) senza aver ricevuto alcun compenso significativo;

87. sollecita i paesi occidentali e le istituzioni finanziarie ad incontrarsi per discutere e reperire appropriati mezzi finanziari e un supporto tecnologico per chiudere o riparare nell'Europa centrale e orientale, negli Stati baltici, in Russia e in altri paesi dell'ex Unione Sovietica i reattori nucleari antiquati e pericolosi che costituiscono una minaccia sempre più grave per l'ambiente e sostituire centrali elettronucleari per quanto più possibile utilizzando fonti energetiche rinnovabili unitamente a misure di rendimento e risparmio energetico;
88. riconosce l'assoluta priorità del fattore di sicurezza nell'impiego dell'energia nucleare e della piena applicazione degli accordi in tale settore e sottolinea la necessità di ulteriori progressi significativi nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nell'ex Unione Sovietica in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle istituzioni che hanno potere e controllo esecutivi aumentando l'affidabilità dei reattori e migliorando le norme di sicurezza;
89. invita gli Stati partecipanti all'OSCE, le pertinenti organizzazioni e istituzioni finanziarie ad intensificare i loro sforzi per prestare un'efficace assistenza per l'eliminazione delle conseguenze dell'incidente di Cernobil e per mettere in guardia contro altre catastrofi tecnologiche nella regione dell'OSCE;
90. consiglia i membri dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio di estendere alle nuove economie di mercato l'accessione a tale organizzazione al fine di sfruttare le nuove opportunità commerciali all'est;
91. esorta gli Stati partecipanti all'OSCE ad incoraggiare attivamente l'ulteriore sviluppo di convenzioni internazionali per la tutela dell'ambiente e a ratificare e applicare le convenzioni internazionali già concordate. Un'elevata priorità dovrebbe essere attribuita all'istituzione di un Protocollo vincolante per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, l'ulteriore sviluppo della convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto Marittimo e la redazione di un Protocollo per la protezione delle foreste;
92. invita l'Unione Europea ad approntarsi per un allargamento all'Europa centrale orientale e agli Stati baltici nei prossimi anni;
93. sottolinea la necessità di offrire alle economie in via di transizione un migliore accesso ai mercati esterni;
94. raccomanda all'OSCE di rafforzare la sua capacità di analisi economica in modo da utilizzare in modo efficace e continuo i lavori svolti da altre organizzazioni (OCSE, Banca Mondiale, FMI, BERS, Unione Europea, ecc.) e divulgare i risultati;
95. invita l'OSCE a individuare le minacce alla sicurezza derivanti da problemi nel campo economico, sociale ed ecologico, le loro cause e le possibili conseguenze, dando luogo all'adozione da parte delle pertinenti istituzioni internazionali di appropriate misure per contrastare tali minacce;

96. sollecita l'OSCE a incrementare la capacità del Foro Economico di trattare efficacemente le questioni economiche che riguardano gli Stati membri dell'OSCE;
97. auspica la nomina di un eminente rappresentante dell'OSCE, prima della prossima riunione del Consiglio dei Ministri a Copenhagen, per osservare i processi concernenti gli aspetti economici ed ecologici della sicurezza nella regione dell'OSCE e individuare potenziali minacce, mantenere il collegamento con le istituzioni internazionali economiche e finanziarie, formulare politiche economiche per l'OSCE e, ove necessario, mediare con i governi degli Stati partecipanti;
98. si attende che il Consiglio dei Ministri dell'OSCE - conformemente alle decisioni adottate dai Capi di Stato e di Governo a Budapest e a Lisbona - assumano un chiaro impegno per rafforzare la dimensione economica dell'OSCE e rendere tale rafforzamento tangibile tramite appropriate misure;
99. invita il Consiglio dei Ministri dell'OSCE a presentare un rapporto interinale sulla dimensione economica nella prossima sessione annuale dell'Assemblea parlamentare;
100. sollecita tutti i partecipanti a prestare debita attenzione all'importante iniziativa di convocare una conferenza parlamentare sulla cooperazione economica subregionale a Monaco nell'ottobre 1997 quale contributo alla nuova architettura europea;
101. incoraggia l'istituzione di una Carta economica dell'OSCE che costituirà un importante contributo all'ulteriore sviluppo e all'applicazione delle norme dell'organizzazione nella propria dimensione economica;
102. invita l'OSCE, al fine di rafforzare la fiducia nel campo della cooperazione economica fra gli Stati partecipanti, a proseguire e intensificare l'elaborazione di un codice di condotta sulle relazioni economiche interstatali nonché un codice di condotta nel campo dell'ecologia; e
103. invita inoltre gli Stati partecipanti all'OSCE a proseguire la loro assistenza per accelerare l'integrazione delle economie in via di transizione nell'Europa centrale e orientale nelle strutture internazionali della cooperazione europea.

CAPITOLO IH (DEMOCRAZIA, DIRITTI DELL'UOMO

E QUESTIONI UMANITARIE)

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE,

104. sottolineando l'importanza che tutti gli Stati OSCE operino per la piena attuazione dei loro impegni OSCE nel campo della dimensione umana,
105. turbata da ogni violazione di tali impegni,
106. sottolineando la necessità di rafforzare le libertà civili basate sullo stato di diritto e sul regime di governo democratico,
107. riconoscendo le elezioni libere ed eque, tenute ad intervalli regolari, quale unica base per un regime di governo democratico,
108. sottolineando che nelle aree ove ha avuto la luogo la pulizia etnica le elezioni possono essere considerate libere ed eque soltanto se sarà concesso a tutti gli abitanti ivi residenti prima di un conflitto di parteciparvi,
109. consapevole che la trasparenza, la pluralità, la preclusione della concentrazione dei mezzi di informazione e il libero flusso delle informazioni sono fondamentali per il funzionamento della democrazia,
110. riconoscendo il ruolo dei mezzi di informazione e la loro indispensabilità quale elemento essenziale della democrazia e dell'attuazione degli impegni umanitari dell'OSCE,
111. ricordando che i diritti dell'uomo hanno rivestito sempre un interesse primario per l'OSCE e ne hanno determinato il contributo storico allo sviluppo della democrazia in Europa,
112. rilevando, tuttavia, che l'attuazione delle norme e dei principi OSCE nel campo della dimensione umana non procede di pari passo con le crescenti sfide odierne (fatto testimoniato dai numerosi conflitti nell'area OSCE),
113. invita tutti gli Stati a valutare pienamente i comuni impegni OSCE e a cooperare totalmente con gli organi internazionali che riconoscono i problemi connessi con l'attuazione;
114. riafferma gli impegni nel campo della dimensione umana e i continui progressi compiuti nell'attuazione di tali obblighi;
115. condanna tutte le violazioni dei diritti dell'uomo ed esorta a perseguire tali infrazioni in base alla legislazione nazionale e al diritto internazionale;

116. condanna la pulizia etnica e il genocidio e in particolare le gravi violazioni dei diritti dell'uomo e chiede che coloro che li hanno perpetrati siano sottoposti a procedimento giudiziario da parte di un competente tribunale internazionale;
117. continua a sostenere elezioni libere ed eque, il rispetto dello stato di diritto, la libertà di espressione, informazione, religione e credo quali aspetti indispensabili di una vera democrazia, nonché tutti gli altri aspetti della dimensione umana;
118. invita tutti gli Stati membri a rispettare il diritto di tutte le minoranze nazionali a esprimersi nella propria lingua e ad arricchire la propria cultura;
119. rinnova i suoi sforzi per aprire linee di comunicazione fra i parlamenti e per fornire assistenza ai nuovi Stati democratici, organizzando seminari, missioni di monitoraggio delle elezioni e missioni presidenziali e parlamentari;
120. si compiace per il successo in atto dell'opera dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN) e per il suo contributo nel settore della prevenzione dei conflitti;
121. esorta gli Stati a divenire parti di trattati e accordi internazionali che contribuiscono all'applicazione degli impegni nel campo della dimensione umana dell'OSCE.
L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE,
122. accettando il ruolo importante che i mezzi di informazione svolgono negli Stati democratici e svolgeranno sempre più nella società preparata e informata del XXI secolo,
123. consapevole che i mezzi di informazione svolgono un ruolo importante in tutti i dibattiti pubblici e dovrebbero essere incoraggiati a presentare le informazioni in maniera corretta e equilibrata specialmente in situazioni di tensione e di conflitto sociale; ma, comunque, le attività dei mezzi di informazione dovrebbero essere viste come il risultato della libertà di espressione in una società libera,
124. riconoscendo che l'obiettività dei mezzi di informazione è particolarmente importante per la posizione delle minoranze nazionali nella società e che i pregiudizi e le indebite asserzioni possono essere contrastati soltanto con servizi equilibrati sugli avvenimenti e su problemi,
125. sottolineando che una stampa obiettiva e libera potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella soluzione degli esistenti conflitti etnici e che non vi dovrebbero essere limitazioni alla libera diffusione delle informazioni fra differenti gruppi etnici nelle zone di conflitto,
126. riconoscendo che, considerata la natura transfrontiera della televisione via satellite, di Internet, delle nuove tecnologie informatiche e dei servizi della stampa internazionale, aumenta sempre più l'esigenza che i mezzi di informazione concentrino il loro interesse particolarmente sulle diversità culturali,

127. consapevole che, nella maggior parte degli Stati OSCE, i mezzi di informazione sono soggetti a regolamenti e leggi governativi e che non è sempre facile distinguere fra gli obiettivi legittimi perseguiti nell'interesse della società e quelli da chiarire,
128. riconoscendo che la concentrazione della proprietà dei mezzi di informazione mette in pericolo il pluralismo, la democrazia, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali,
129. consapevole che la mancanza di trasparenza nei detentori della proprietà dei mezzi di informazione mette gravemente in pericolo la democrazia, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali,
130. tenendo conto del fatto che la politica dei mezzi di informazione è una questione delicata per molti governi nazionali e che in alcuni paesi i mezzi di informazione di massa possono ancora subire le conseguenze del monopolio e del controllo statali,
131. riconoscendo che il mutamento da un sistema di trasmissione radiotelevisiva pubblico ad un sistema più commerciale può comportare il pericolo di una concentrazione dei mezzi di informazione,
132. prendendo atto che l'indipendenza nell'ambito delle società dei mezzi di informazione rappresenta un contributo essenziale ad una società democratica,
133. condannando tutti gli Stati che perpetrano o lasciano perpetrare vessazioni, inclusi l'omicidio, il ferimento, la detenzione e la presa in ostaggio, la persecuzione e la carcerazione di giornalisti, editori e redattori per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione nello svolgimento della loro professione giornalistica,
134. preoccupata della tendenza verso una censura attuata tramite regolamenti legittimamente applicati quali le norme sulla decenza, che dovrebbero essere previsti nell'interesse dei cittadini,
135. tenendo conto del fatto che le agenzie di stampa possono contribuire notevolmente ad una società democratica,
136. esorta i governi a fornire accesso all'informazione pubblica in maniera adeguata e a tutelare quindi tale diritto per legge, quale una "legge sulla libertà di informazione", per aprire la strada alle organizzazioni di comunicazione indipendenti o pluralistiche;
137. sottolinea l'importanza dei mezzi di informazione indipendenti e pluralistici per una società libera, aperta e multiculturale e, in particolare, l'esigenza che il monopolio dei mezzi di informazione pubblici nella Repubblica Federale di Jugoslavia sia sostituito con urgenza dall'accesso democratico e pluralistico ai mezzi di informazione pubblici;
138. sottolinea l'assoluta necessità di consentire a raggruppamenti e a candidati politici nel corso delle campagne elettorali un adeguato accesso ai mezzi di informazione in particolare ai mezzi di informazione controllati dallo Stato;

139. richiama l'attenzione sul ruolo importante che i mezzi di informazione possono svolgere nello stabilizzare situazioni di tensione e di conflitto sociale;
140. riconosce che il mantenimento di una società libera, aperta e democratica richiede la massima indipendenza possibile per la libertà di parola e di espressione, per i mezzi di informazione e per la società nel suo insieme. Conseguentemente le leggi che comminano pene ai sensi del diritto penale per la diffamazione di personalità pubbliche o che penalizzano la diffamazione dello Stato, di organi statali o di pubblici ufficiali in quanto tali, bloccano la libertà di parola e minano alla base la democrazia e dovrebbero essere abrogate qualora esistano;
141. rileva l'importante ruolo dei mezzi di informazione nella lotta alle varie forme di discriminazione, xenofobia e intolleranza che costituiscono ancora un flagello per la società moderna e una minaccia alla stabilità nell'area dell'OSCE;
142. riafferma che un'informazione veritiera e obiettiva presentata dai mezzi di informazione riveste una particolare importanza per dare effetto a valori dell'OSCE quali uno sviluppo stabile e democratico dei singoli paesi e il rafforzamento di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro;
143. invita i governi a prevedere regolamenti soltanto per facilitare la radiotelediffusione pubblica, ad astenersi da imporre limitazioni ai mezzi di informazione e ad assicurare che qualsiasi restrizione imposta sia compatibile con i loro obblighi nel quadro dei diritti dell'uomo;
144. fa appello a tutte le istituzioni dei mezzi di informazione affinché garantiscano l'indipendenza nell'ambito delle loro organizzazioni e liberino i propri giornalisti da qualsiasi interferenza di natura commerciale e politica;
145. invita a promulgare norme di garanzia contro i favoritismi politici nella privatizzazione dei servizi radiotelevisivi e nell'assegnazione di frequenze a emittenti private o associative;
146. raccomanda di prestare particolare attenzione alla definizione di termini quali "sicurezza nazionale", "segreto di Stato", "pornografia" e a tutte le altre motivazioni addotte per imporre restrizioni ai mezzi di informazione, allo scopo di evitare una censura occulta;
147. esorta i governi a regolamentare con leggi adeguate a tutelare il diritto professionale di non rivelare le fonti di informazione e prevedendo una clausola deontologica che rispetti i diritti dei giornalisti professionali;
148. invita tutti i governi ad assicurare rapide ed efficaci inchieste in caso di vessazioni e di gravi crimini perpetrati contro giornalisti;
149. incoraggia i governi e i parlamenti a rivalutare gli esistenti strumenti giuridici, quali le norme antitrust, per evitare la concentrazione dei mezzi di informazione;

150. invita i governi e i parlamenti delle democrazie in via di sviluppo ad adottare un'appropriata legislazione che permetta l'apertura degli archivi dell'era totalitaria di tutti i cittadini, compresi i giornalisti e i dirigenti dei mezzi di informazione di massa, consentendo il libero accesso alle informazioni ivi contenute;
151. esorta i governi a incoraggiare l'elaborazione di norme giuridiche per garantire la trasparenza della proprietà dei mezzi di informazione;
152. rileva che i programmi di radiotelediffusione sono spesso dominati da interessi economici che portano alla disintegrazione dei vecchi sistemi di radiotelediffusione e all'avvento di un'industria televisiva prevalentemente omogenea;
153. fa appello agli Stati OSCE affinché resistano alla crescente tendenza a effettuare un controllo regolativo dei nuovi mezzi di comunicazione, considerando comunque una soluzione che assicuri un appropriato equilibrio al conflitto tra, da una lato, la tutela della posta elettronica e degli archivi privati tramite la cifratura (diritto alla privacy) e, dall'altro lato, il legittimo diritto per una società di accedere a tali informazioni cifrate in alcuni gravi casi criminali;
154. richiede un dibattito internazionale sull'etica delle reti, analogo a quello avviato dall'UNESCO;
155. esorta tutti i giornalisti a rispettare il proprio codice deontologico, incluso il rispetto della verità, la disponibilità a smentire messaggi falsi e ad astenersi dal plagio, dalla diffamazione e dall'insulto;
156. fa appello ai Governi affinché cooperino con le organizzazioni governative e non governative per valutare i propri impegni relativi alla libertà dei mezzi di informazione, fra l'altro, agevolando l'accesso delle ONG e dei privati cittadini ai mezzi di radiotelediffusione e ad altri mezzi elettronici;
157. fa appello al Consiglio dei Ministri dell'OSCE affinché dedichi maggiore attenzione alle questioni relative ai mezzi di informazione e si concentri su quei paesi che creano ostacoli ai mezzi di informazione;
158. raccomanda al Consiglio dei Ministri di valutare miglioramenti istituzionali per quanto riguarda i mezzi di informazione in ambito OSCE; e
159. appoggia la proposta di nominare un rappresentante OSCE sulla libertà dei mezzi di informazione come enunciato nel Documento di Lisbona 1996 dell'OSCE (conformemente alle linee guida redatte dall'Unione Europea) con il compito di operare in stretto contatto anche con tutte le competenti istituzioni OSCE, inclusa l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE nonché con altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa.

CAPITOLO IV

(VIOLENZA CARNALE SISTEMATICA IN SITUAZIONI DI CONFLITTO ARMATO)

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE,

160. ricordando che la storia abbonda di esempi di uso deliberato della violenza carnale quale strumento di guerra in situazioni di conflitto armato,
161. deplorando l'uso della violenza carnale e della violenza carnale sistematica nel corso della Seconda Guerra Mondiale nonché in successivi conflitti armati nel mondo intero,
162. rilevando con profonda preoccupazione che tra il 1992 e il 1994 nell'ex Jugoslavia alcune decine di migliaia di donne sono state oggetto di violenza carnale individualmente o in gruppo e che anche uomini sono stati stuprati,
163. ricordando che la violenza carnale perpetrata da soldati nel corso di un conflitto armato è un grave crimine di guerra secondo il diritto internazionale come sancito dalla Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e dai suoi due Protocolli aggiuntivi del 1977,
164. convinta che la violenza carnale perpetrata in tal modo è un crimine contro il diritto umanitario internazionale, una violazione dei diritti dell'uomo e un primo passo verso effettuazione di un atto di genocidio,
165. compiacendosi del crescente riconoscimento che l'uso della violenza carnale in situazioni di conflitto armato, inclusa la violenza carnale sistematica quale strumento di guerra, è un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità,
166. ricordando che nel corso dei processi dei Tribunali Militari Internazionali di Norimberga e di Tokyo non vi sono state accuse di violenza carnale,
167. rilevando che i primi casi di inchieste riguardanti accuse per l'uso di violenza carnale sistematica hanno avuto luogo nel corso dell'esame dei crimini commessi nell'ex Jugoslavia e in Ruanda,
168. rammaricandosi che le accuse di violenza carnale presentate al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia per l'ex Jugoslavia siano state ritirate perché le vittime non hanno osato testimoniare,
169. esprimendo profonda compassione per le vittime della violenza carnale e di maltrattamenti sessuali e consapevole delle conseguenze disastrose della violenza carnale per le vittime nonché per le loro famiglie,

170. convinta che, malgrado tutte le normative e le convenzioni esistenti in materia di violenza carnale sistematica, siano necessarie ulteriori iniziative per prevenire futuri atti di violenza,
171. esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE a riconoscere la violenza carnale perpetrata dalle parti di un conflitto armato quale forma di tortura in linea con i termini nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e altre forme di Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani o Degradanti;
172. invita gli Stati partecipanti all'OSCE ad elaborare disposizioni in base alle quali la tortura sotto forma di violenza carnale perpetrata dalle parti di un conflitto armato venga considerata un motivo di asilo;
173. chiede all'OSCE e agli Stati partecipanti di assicurare che i crimini di guerra sotto forma di violenza carnale siano deferiti al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia e siano trattati dal Tribunale alla stessa stregua degli altri gravi crimini di guerra, essendo dell'avviso che tali crimini debbano essere menzionati nelle decisioni del Tribunale quando la persona in questione viene riconosciuta colpevole, e sollecita le parti dell'Accordo di Dayton a cooperare pienamente con il Tribunale conformemente ai loro obblighi assunti in base a tale Accordo;
174. chiede alla comunità internazionale di fornire appoggio e protezione alle donne e agli uomini che sono vittime e testimoni in processi per crimini di guerra che implicano accuse di violenza carnale.